

Napoli, 9 novembre 2012

**Ill.mo
Dott. Arcangelo d'Ambrosio
quale Segretario generale DIRSTAT
Via email dirstat@dirstat.it**

**Ill.mo
Dott. Angelo Paone
quale Segretario Generale aggiunto DIRSTAT**

**Ill.mo
Dott. Pietro Paolo Boiano
quale Vice Segretario Generale Dirstat
Via email dirtsta@dirstaT.it**

**OGGETTO: ISTRUZIONE CONTENZIOSI CORTE DEI CONTI PER
RIPRISTINO SISTEMA PEREQUATIVO ED INCREMENTI DELLE
PENSIONI CON RIFERIMENTO ALL'INDICE ISTAT**

Ill.mi Segretari e Vice Segretario,
in riferimento alla nota del 18.10.2012 di codesta Spett.le Federazione ed al suo contenuto attentamente scrutinato quanto ai copiosi riferimenti normativi e giurisprudenziali, lo scrivente studio legale ha intenzione di istruire una sequela di contenziosi innanzi le competenti sezioni regionali della Corte dei Conti al fine della declaratoria ed accertamento del diritto di quanti, cessati dal servizio attivo, si sono visti inopinatamente non solo bloccate le perequazioni dei trattamenti pensionistici singolarmente goduti ai miglioramenti contrattuali percepiti dall'omologo personale in servizio e l'adeguamento degli stessi trattamenti di quiescenza all'indice ISTAT ma soprattutto - nel caso delle pensioni medio alte (da € 1.500,00 in su), un taglio del montante da percepire dal 5% al 10% sino a tutto il 31.10.2014, eludendosi in tal modo il principio della pensione quale retribuzione differita.

Non vi è dubbio che le misure restrittive in discorso, introdotte dal Governo Monti e rispondenti alla logica del c.d. *spending review* non solo non hanno nessun fondamento giuridico ma - cosa ben più grave - contrastano con i più elementari canoni costituzionali. Non è un caso infatti che il Giudice delle leggi, con un suo recentissimo pronunciamento (sentenza n. 223/2012 del 11.10.2012) ha dichiarato l'illegittimità incostituzionale, tra le altre,

dell'articolo 9, comma 22 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78 (recante Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito nella legge 30 luglio 2010 nella parte in cui dispone che:

- a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 i trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, previsti dai rispettivi ordinamenti, delle amministrazioni pubbliche, inserite nel contesto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi del comma 3, dell'art. 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), superiori a 90.000 euro lordi siano ridotti del 5% per la parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché del 10% per la parte eccedente 150.000 euro;
- dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma 10 del d.l. n. 78/2010, nella parte in cui non esclude l'applicazione a carico del dipendente la rivalsa pari al 2,50% della base contributiva, prevista dall'art. 37, comma 1, del d.p.r. 1973, n. 1032 (Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato).

Alla stregua di quanto riferito lo scrivente studio legale (tel. 081/5511930 – 5513524) è a disposizione di quanti volessero aderire alla azione giudiziaria in corso di predisposizione la quale, per ragioni di tecnica processuale, sarà preceduta da apposito atto stragiudiziale di diffida ad adempiere da inoltrarsi agli ex enti pubblici datoriali. Verranno in prosieguo comunicate - all'atto delle interlocuzioni con i diretti interessati – le modalità di partecipazione.

Cordialmente,

F.to

Prof. Avv. Raffaello Capunzo